



PALAZZO
STROZZI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica",
a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"*

Adottato dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Palazzo Strozzi

il 29 gennaio 2016

PARTE GENERALE

Sommario

1	INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1	LA NORMATIVA DEL D.LGS. 231/2001	5
1.2	I REATI EX D.LGS. 231/2001	6
1.3	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001	8
1.4	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001	9
1.5	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	9
1.6	IL D.LGS. 231/01 IN FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	12
2	METODOLOGIA E PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001	14
2.1	DEFINIZIONE, SCOPO E FUNZIONE DEL MODELLO	15
2.2	PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO	16
2.3	CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E SISTEMA DELLA GESTIONE DEI RISCHI	17
2.4	METODOLOGIA SPECIFICAMENTE ADOTTATA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	17
2.5	LA METODOLOGIA CBRA	20
2.6	LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	22
2.7	LA STRUTTURA DEL MODELLO	23
2.8	LA PROCEDURA DI ADOZIONE, IMPLEMENTAZIONE, COMUNICAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	24
2.8.1.	<i>Approvazione del Modello</i>	24
2.8.2.	<i>Attuazione e implementazione del Modello</i>	24
2.8.3.	<i>Comunicazione e diffusione del Modello</i>	24
2.8.4.	<i>Modifiche del Modello</i>	25
3	ELEMENTI DEL MODELLO A TENDERE DELLA FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	26
3.1	PREMESSA	27
3.2	LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ DELLA FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	27
3.3	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	27
3.3.1.	<i>Gli organi societari</i>	27
3.3.2.	<i>Le funzioni della Fondazione</i>	30
3.3.3.	<i>Sistema autorizzativo e poteri di firma</i>	30
3.4	LE FATTISPECIE DI REATO CONSIDERATE	31
3.5	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL MODELLO	33
3.6	GLI ELEMENTI DEL MODELLO	34
3.6.1	INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO COMMISSIONE REATO: RISK ASSESSMENT SUL D.LGS. 231/2001, E GAP ANALYSIS PER LA DEFINIZIONE A TENDERE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	34
3.6.2	GLI ELEMENTI DEL CONTROLLO INTERNO	36
3.6.3	ORGANISMO DI VIGILANZA	42
3.6.4	FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	51

4	FORMAZIONE COMUNICAZIONE INFORMAZIONE	53
4.1	PREMESSA	54
4.2	FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE	54
4.3	COMUNICAZIONE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	55
4.4	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL MODELLO	56
5	GLOSSARIO	57

Parte Generale 1

1 INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001



1.1 La normativa del D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, avente ad oggetto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (testo del Decreto accluso in allegato al presente Modello), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità degli Enti. Si tratta di una peculiare forma di responsabilità amministrativa, in sede penale, per taluni reati commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da dipendenti, collaboratori e consulenti esterni della Fondazione.

Il Decreto costituisce un intervento di grande rivoluzione normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

La responsabilità dell'Ente sorge in occasione della realizzazione dei reati indicati dal decreto, da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso. Presupposto fondamentale della responsabilità è, infatti, la sussistenza di un legame funzionale o di subordinazione dell'autore del reato con l'Ente. L'art. 5 del decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente;
- b) soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza di soggetti apicali di cui al punto a).

In entrambi i casi è richiesta, ai fini dell'esclusione della responsabilità, la preventiva adozione da parte dell'ente di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire, o quantomeno minimizzare, il rischio di commissione di reati da parte di soggetti che possono impegnare ex art. 5 l'ente in punto di responsabilità.

Nell'ipotesi di reati commessi dai vertici, la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del modello stesso.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, l'esclusione della responsabilità, dell'Ente è subordinata, in sostanza, all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'esclusione della responsabilità dell'ente è subordinata, in sostanza:

- all'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati;
- a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

- all'efficace attuazione dei modelli che richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica degli stessi quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. In tal caso l'ente deve solo dimostrare l'avvenuta adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e di un sistema disciplinare.

Assume rilievo evidenziare che l'Ente sarà responsabile esclusivamente qualora la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti su indicati "*nell'interesse o a vantaggio della società*" (art. 5, co. 1, D.Lgs. 231/2001). Pertanto, per stessa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i dipendenti hanno agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01).

1.2 I reati ex D.Lgs. 231/2001

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- i reati transazionali (art.10 - Legge 16 marzo 2006 n.146);
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- i reati societari (art. 25-ter del Decreto) ;
- i reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter, comma 1 lett s-bis del Decreto) ;
- i delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-
quarter del Decreto);
- i delitti contro la personalità individuale (Art. 25-
quater.1 e Art. 25-
quinqies del
Decreto);
- i reati di abuso di mercato (Art. 25-
sexies del Decreto);
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul
lavoro (art. 25 – septies del Decreto);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio(art. 25-
octies del Decreto) ;
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-
novies del Decreto);
- i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-
decies del Decreto);
- i reati ambientali (art. 25-
undecies del Decreto) ;



Parte Generale
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Fondazione Palazzo Strozzi
Bozza soggetta a modifiche e revisioni

- i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto) .

Per completezza si ricorda che l'articolo 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora alla Società sia applicata, ai sensi del Decreto stesso, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti a esse inerenti. Si evidenzia inoltre che, a prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere

1.3 Sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001

Per ciò che concerne la cornice sanzionatoria, l'art. 9 individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate all'Ente. Precisamente, esse sono:

- 1) pecuniarie: regolamentate dagli art. 10,11 e 12 del Decreto, si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal 1° comma dell'art.11 del Decreto, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto;
- 2) interdittive: individuate dal comma 2 dell'articolo 9 del Decreto, sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, anche le sanzioni interdittive sono stabilite dal Giudice penale sulla base dei criteri fissati dagli articoli 11 e 14 del Decreto e hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale oppure da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quest'ultimi nel caso siano stati agevolati nel commettere il reato da gravi carenze organizzative
- in caso di reiterazione degli illeciti

Giova inoltre sottolineare come queste sanzioni sono irrogabili alla Fondazione sia all'esito del giudizio, quindi quando è stata accertata la colpevolezza della stessa, sia in via cautelare, ovvero in fase di indagine preliminare;

- 3) la confisca del prezzo o del profitto del reato: è una sanzione obbligatoria che, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto, consegue all'eventuale sentenza di condanna;
- 4) la pubblicazione della sentenza: ai sensi dell'articolo 18 del Decreto, è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.



Tuttavia, la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- 1) siano predisposti ed attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- 2) sia istituito un organo di controllo, con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

1.4 I modelli di organizzazione dell'Ente art. 6 del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, co. 3, D.lgs. n.231\2001, prevede che i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6, co. 3, D.Lgs. 231/2001, inoltre, statuisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

A tal proposito, si sottolinea che Confindustria ha redatto, ai sensi della norma di cui sopra, apposite Linee Guida. Queste ultime hanno costituito un importante punto di riferimento nella redazione del presente Modello, come si dirà nel successivo paragrafo.

1.5 Le linee guida di Confindustria

Il Decreto, all'art. 6 comma 3, prevede che il modello di organizzazione, gestione e controllo, possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del modello nella prevenzione dei reati.

A tal proposito Confindustria ha predisposto le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Tali Linee Guida sono state approvate in data 7 marzo 2002 (integrate in ottobre 2002 con un'appendice sui reati societari, aggiornate una prima volta il 31 marzo 2008 e,

successivamente, sottoposte ad un secondo aggiornamento nel marzo del 2014) e sono volte a definire i punti fondamentali per l'individuazione delle aree a rischio di commissione reato e la predisposizione di un sistema di controllo adeguato a prevenire la commissione di tali reati, seguendo le previsioni di legge richiamate al paragrafo precedente (art. 6).

In sintesi i punti fondamentali che si evincono dalla lettura delle Linee Guida sopra richiamate sono:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un Sistema di Controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Esempi degli elementi più rilevanti del sistema di controllo preventivo dei reati dolosi sono:

Componenti sistema di controllo preventivo dei reati dolosi (esempi) ¹	
1.	Codice Etico
2.	Sistema Organizzativo adeguato sotto il profilo della definizione dei compiti, delle deleghe e delle procure
3.	Procedure manuali ed informatiche
4.	Poteri autorizzativi e di firma
5.	Sistemi di controllo e gestione che possano segnalare tempestivamente situazioni di criticità, con particolare attenzione alla gestione dei flussi e risorse finanziarie
6.	Comunicazione al personale e sua formazione
7.	Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello
8.	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV)
9.	Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza

¹ Per i contenuti dei singoli elementi si rimanda alle *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*, aggiornate al marzo 2014.

In riferimento ai reati colposi, in particolare, è prevista la predisposizione di un Sistema di Controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e dell'igiene dei luoghi di lavoro, che sia in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

Componenti sistema di controllo preventivo dei reati colposi (esempi) ²	
1.	Codice Etico con riferimento ai reati specifici
2.	Struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3.	Formazione e addestramento
4.	Comunicazione e coinvolgimento
5.	Gestione operativa
6.	Sistema di monitoraggio della sicurezza

Inoltre, sia per i reati dolosi che per i reati colposi, tali elementi devono essere integrati ispirandosi a principi fondamentali di controllo, quali:

Principi di controllo	
1.	Ogni operazione/transazione/azione deve essere verificabile; documentata; coerente e congrua.
2.	Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. Applicazione del principio di separazione delle funzioni
3.	Documentazione dei controlli
4.	Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello

² Per i contenuti dei singoli elementi si rimanda alle *linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. LGS. 231/2001*, aggiornate al marzo 2014 .



Parte Generale
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Fondazione Palazzo Strozzi
Bozza soggetta a modifiche e revisioni

5.	Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), riassumibili in: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione
6.	Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
7.	Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

Si sottolinea infine che il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Fondazione, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

1.6 Il D.Lgs. 231/01 in Fondazione Palazzo Strozzi

La Fondazione Palazzo Strozzi (di seguito anche la "Fondazione"), in considerazione dell'introduzione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, stante la tipologia dell'attività svolta, ha ritenuto importante l'adeguamento/verifica del proprio sistema organizzativo alle regole previste dal citato provvedimento. Il Modello 231 costituisce un efficace strumento preventivo alla realizzazione di attività illecite poste in essere, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Fondazione Palazzo Strozzi ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti quelli che operano in nome e per conto della Fondazione Palazzo Strozzi, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Fondazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- far sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nei processi con attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di



Parte Generale
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Fondazione Palazzo Strozzi
Bozza soggetta a modifiche e revisioni

legge, anche ai principi etici ai quali la Fondazione si attiene nell'esercizio della attività aziendale;

- consentire alla Fondazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.